



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Servizio 5°Elettorale
Via Trinacria 34/36
90144 – Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428

Prot. n. 10817 del 28 GIU. 2022

CIRCOLARE N. 29 DEL 28 GIU 2022

OGGETTO: Turno elettorale amministrativo 2022, secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art.3, della l.r. 16 dicembre 2000 n. 25 – Adempimenti di prima adunanza – Elezione del Presidente e del Vice Presidente – Integrazione Circolare n. 24 del 16.06.2022.

Ai Sigg.ri Sindaci ed ai Sigg.ri
Commissari Straordinari dei Comuni
interessati al turno elettorale
per il tramite delle Prefetture
LORO SEDI

e, p.c.:

Alla Presidenza della Regione Siciliana
PALERMO

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
R O M A

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
ENNA – MESSINA - PALERMO – RAGUSA -
SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI

Al Sig. Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi
PALERMO

Al Sig. Presidente dell'A.S.A.E.L.
Via Notarbartolo n. 2/G
PALERMO

In ordine agli adempimenti da svolgere nella prima adunanza del consiglio comunale neo eletto, disciplinati dall'art. 19 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, questo Dipartimento Autonomie Locali, con la Circolare n. 24 del 16.06.2022, ha fornito i necessari chiarimenti e orientamenti circa la corretta interpretazione ed applicazione della disposizione normativa testé richiamata, anche per quanto attiene l'elezione del presidente e del vice presidente dell'Organo consiliare.

Al riguardo, stante le perplessità e le incertezze procedurali palesate da numerosi Enti locali per quanto attiene questo specifico, quanto fondamentale e delicato, adempimento, nel caso di assenza alla prima adunanza consiliare di uno o più consiglieri comunali proclamati eletti, ad integrazione della richiamata Circolare n. 24 del 16.06.2022, si ritiene fornire le indicazioni che seguono, nell'ambito dell'attività di orientamento e indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti locali siciliani.

Prioritariamente, si osserva che la questione posta non trova specifica soluzione espressa nella norma richiamata, ovvero nell'art. 19 della legge regionale 26.08.1992, n. 7, il quale, comunque, al comma 1 dispone che *"Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente."*, fornendo, quindi, chiare prescrizioni sulla successione degli adempimenti da porre in essere nel corso della prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, che il legislatore ha, quindi, inteso come una seduta speciale nel corso della quale i componenti l'Organo proclamati eletti sono chiamati innanzitutto a prestare giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL., fermo restando che i consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni e che l'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Così insediato, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della l.r. 24.6.1986, n. 31, nonché di candidabilità secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, esame che deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale, considerato, altresì, che la convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non rimosse nel termine di legge, in esito alla quale, successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.reg. 20.8.1960, n.3, dei consiglieri non convalidati.

Al riguardo, si ribadisce che ai sensi dell' art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica, per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum.

Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti, disciplinate dagli artt.10 e 11 della l.r. n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.

Alla luce di quanto rappresentato, si ribadisce, che solo dopo avere espletato gli adempimenti preliminari, come sopra descritti, il Consiglio comunale insediato può procedere all'elezione del Presidente e del vice-Presidente *"per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio"*, dal che si rileva, per quanto attiene il merito della questione in trattazione, che l'art. 45 dell'O.R.EE.LL subordina all'adempimento del giuramento l'immissione nelle funzioni del consigliere comunale già proclamato eletto ed entrato in carica ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 142/1990, così come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, per cui in caso di mancata prestazione del giuramento conseguente ad assenza alla prima adunanza, il consigliere non risulta immesso nelle proprie funzioni e, pertanto, l'Organo consiliare non risulta insediato nel suo plenum.

Ciò posto, conseguentemente si rileva, altresì, che nella considerazione che per l'elezione del Presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, è condizione necessaria, quindi, che l'Organo consiliare abbia prioritariamente conseguito il *pregiudiziale plenum con le eventuali surroghe, così come disciplinate*, per cui, conclusivamente, alla luce di quanto sopra rappresentato, in caso di mancata prestazione del giuramento conseguente ad assenza alla prima adunanza, il consigliere non risulta immesso nelle proprie funzioni e, pertanto, l'Organo consiliare non risulta insediato nel suo plenum, **non potendo, quindi, assumere la deliberazione relativa all'elezione del Presidente del Consiglio comunale, per la quale la legge prevede la maggioranza assoluta dei componenti.**

Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art.19, comma 1, della l.r. n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della l.r. n. 7/92 al presidente di detto consesso, fermo restando che in difetto di elezione del presidente in sede di prima adunanza, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino alla elezione del presidente, spetta al consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali (consigliere anziano). Si ritiene, in ultimo, che la mancata elezione del presidente del consiglio comunale in sede di prima adunanza, e comunque fino al compimento di tale adempimento, non possa pregiudicare i lavori consiliari relativamente all'adozione degli atti deliberativi non vincolati normativamente, per la loro adozione, così come il caso in trattazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5°
Giovanni Corso



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1°
Monica Tardo



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Giovanni Cocco



L'ASSESSORE
Marco Zambuto

